

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO,  
RICERCA, CONSULENZA E SERVIZI TECNICI AD ESPERTI ESTERNI**

VERSIONE	CDA DEL	VIGENTE DAL	Autori	Note
1.0	22 marzo 2024	03 luglio 2024*	U.O. Contratti e Gare	n.a.

\*Il documento è divenuto efficace in data 21 giugno 2024 a seguito del decorso del termine dettato dalle linee guida sul controllo analogo degli Enti Soci (in particolare, Delibera della Giunta Regionale 12 marzo 2021, N. 21-2976 - Allegato 1 "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte").

## INDICE

PRINCIPI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Ambito di applicazione.....	4
Articolo 2 - Presupposti generali per il conferimento degli incarichi.....	4
Articolo 3- Tipologie di contratti di collaborazione vietate .....	5
Articolo 4 - Definizione delle tipologie di contratto .....	5
Articolo 5 - Requisiti dei soggetti destinatari dell’incarico.....	5
Articolo 6 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi .....	6
Articolo 6.1 – Istituzione elenchi aperti.....	6
Articolo 6.2 – Avviso pubblico ed eccezioni.....	7
Articolo 6.3 – Casistiche specifiche.....	8
Articolo 7 – Formalizzazione degli incarichi .....	8
Articolo 8 - Obbligo di pubblicazione degli incarichi .....	9
Articolo 9 - Pubblicità del Regolamento .....	9

## **PRINCIPI GENERALI**

Il Regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e servizi tecnici, a cui Società Riscossioni S.p.A. (nel seguito anche solo SORIS), in quanto società *in house providing*, soggetta al controllo analogo congiunto da parte degli Enti Soci, Comune di Torino e Regione Piemonte, intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni normative e nel rispetto dei principi di risultato, buon andamento, economicità, efficacia, reciproca fiducia, buona fede, tutele dell'affidamento, tempestività, correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, previsti dalla normativa a tutela della concorrenza.

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento è diretto a disciplinare, per specifiche esigenze di SORIS cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, con contratti di lavoro autonomo, a soggetti esterni, esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità stabiliti dall'art. 7, c. 6, del D Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e nelle Linee di indirizzo degli Enti Soci in materia.
2. Non sono considerate figure contrattuali rientranti nella nozione di "incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca" e, pertanto, restano escluse dall'ambito applicativo del presente regolamento:
  - o le assunzioni realizzate per il tramite di procedure di selezione ad evidenza pubblica;
  - o gli appalti e le concessioni di servizi, ivi inclusi i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui al D. Lgs. 36/2023.

### **Articolo 2**

#### **Presupposti generali per il conferimento degli incarichi**

1. Per specifiche esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio SORIS può conferire gli incarichi individuali disciplinati nell'art. 1) solo in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ai compiti istituzionali della Società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità di Soris;
  - b) occorre accertare preliminarmente e oggettivamente l'inesistenza o insufficienza all'interno della propria organizzazione di risorse umane idonee allo svolgimento dell'incarico; detta circostanza deve essere esplicitamente motivata nel provvedimento di affidamento.
  - c) la prestazione deve essere comunque di natura temporanea e altamente qualificata. Non è ammesso il rinnovo del medesimo incarico. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, solo per completare il progetto e per ritardi non imputabili al/alla prestatore/prestatrice ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico;
  - d) devono essere preventivamente determinati:
    - durata;
    - oggetto;
    - compenso dell'incarico.

2. Per gli incarichi attribuiti è sempre richiesta, al termine della prestazione, la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte di Soris; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno.

### **Articolo 3**

#### **Tipologie di contratti di collaborazione vietate**

1. È fatto divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. È inoltre vietato il ricorso ai contratti di cui al presente regolamento per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati.

### **Articolo 4**

#### **Definizione delle tipologie di contratto**

1. Nell'ambito dei presupposti su indicati, è possibile conferire incarichi individuali con contratto di lavoro di prestazione d'opera occasionale (art. 2222 c.c. e ss) e prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c. e ss) ai sensi della vigente normativa.
2. Gli incarichi sono affidati mediante le seguenti forme contrattuali:
  - contratto di lavoro autonomo di natura professionale;
  - contratto di lavoro autonomo di natura occasionale.
3. Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura professionale la prestazione resa da soggetti in possesso di Partita Iva che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione.
4. Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale la prestazione resa da soggetti che si obbligano a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. L'esercizio dell'attività, inoltre, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza, e deve avere carattere episodico.

### **Articolo 5**

#### **Requisiti dei soggetti destinatari dell'incarico**

1. Gli incarichi possono essere conferiti a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (in possesso di laurea specialistica, magistrale, vecchio ordinamento o equipollenti ai sensi della vigente normativa) correlata al contenuto della prestazione richiesta.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione in caso di stipulazione di contratti per lo svolgimento di attività che debbano essere svolte da:
  - a) professionisti iscritti a ordini o albi professionali;
  - b) soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo;
  - c) soggetti che operino nel campo dei mestieri artigianali;
  - d) soggetti che operino nel campo dell'attività informatica;
  - e) soggetti che operino a supporto dell'attività didattica e di ricerca.

3. Gli incarichi possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:
  - a) professionisti regolarmente iscritti ad albi, elenchi o ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria;
  - b) esercenti per professione abituale una attività professionale priva di albi, elenchi o ruoli o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;
  - c) esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito albo, elenco o ruolo;
  - d) dipendenti pubblici o privati;
  - e) soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico.
4. In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da una pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 ss.mm.ii., è necessario, anche in applicazione della normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza del prestatore e comunicare, conseguentemente, alla stessa Amministrazione l'effettuazione della prestazione.
5. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti che siano in possesso della cittadinanza italiana, ovvero appartenenti a uno degli Stati membri dell'Unione Europea o a Stati extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno.
6. Gli stessi non devono aver riportato condanne penali definitive, per le quali è previsto l'obbligo della dichiarazione, in Italia e all'estero, non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, né trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32 ter e quater del Codice Penale.
7. Non dovranno inoltre ricorrere a carico del prestatore situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (ai sensi della normativa vigente e degli atti di organizzazione di Soris).
8. Ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95 è vietato attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nell'ambito di contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c. e ss). Gli incarichi della fattispecie suddetta sono comunque consentiti a titolo gratuito.
9. Non possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico coloro i quali abbiano rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un funzionario appartenente all'unità organizzativa che attiva la procedura, ovvero con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

## **Articolo 6**

### **Criteria e modalità di conferimento degli incarichi**

#### ***Articolo 6.1 — Istituzione elenchi aperti***

1. Previa pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale di SORIS, sezione Società Trasparente, oltretutto secondo le ulteriori modalità di pubblicazione scelte di volta in volta a seconda della tipologia degli incarichi, la Società potrà istituire elenchi aperti di esperti esterni, dotati dei requisiti professionali e di esperienza prestabiliti, eventualmente suddivise per settori di attività, alle quali attingere per il conferimento di incarichi.
2. L'elenco aperto di esperti formato sulla base dei curricula presentati e dei criteri di valutazione eventualmente prestabiliti e aggiornati periodicamente, potrà essere utilizzato per l'affidamento degli incarichi, secondo le regole stabilite nello specifico avviso pubblico istitutivo.

### **Articolo 6.2 — Avviso pubblico ed eccezioni**

1. Laddove non risulti istituito uno specifico elenco aperto secondo le specifiche di cui al precedente comma, gli incarichi individuali disciplinati nell'art. 1) sono preceduti dal preventivo svolgimento di una procedura comparativa adeguatamente pubblicizzata.
2. La procedura comparativa dovrà essere effettuata per soli titoli o per titoli e prova pratica e/o colloquio o solo prova pratica e/o colloquio.
3. L'avviso di selezione deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) la tipologia di incarico;
  - b) l'attività e gli obiettivi all'interno del progetto e del finanziamento, per i quali si richiede l'incarico al soggetto esterno e dai quali si evincono le caratteristiche dell'elevata professionalità;
  - c) i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa (titolo di studio relativo all'incarico da espletare, iscrizione ad albo o ordine professionale, esperienza lavorativa richiesta nel settore di interesse);
  - d) gli eventuali titoli valutabili laddove previsti;
  - e) gli eventuali argomenti della prova pratica e/o del colloquio, laddove previsti, tesi a verificare l'attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all'oggetto dell'incarico da conferire e ad accertare il possesso della particolare qualificazione professionale del/della candidato/a necessaria per l'espletamento dell'incarico da affidare;
  - f) la durata dell'incarico;
  - g) il compenso lordo da corrispondere al/alla prestatore/prestatrice, comprensivo degli oneri di legge a carico del prestatore e di SORIS;
  - h) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa. I termini per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di Soris , sezione Società Trasparente, salvo comprovate e motivate esigenze, di cui si dovrà dare esplicito riferimento nell'avviso;
  - i) l'indicazione che non è ammesso il rinnovo. L'eventuale proroga dell'incarico è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al/alla prestatore/prestatrice, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
  - j) tutte le indicazioni e le dichiarazioni obbligatorie previste in materia di selezioni e valutazioni;
  - k) il responsabile del procedimento.
4. L'autorizzazione all'avvio delle procedure di selezione è di competenza del Consiglio di Amministrazione oppure del Direttore Generale, a seconda dei poteri di spesa conferiti nella procura.
5. Prima dell'avvio della selezione, il responsabile del procedimento individuato procede alla verifica dell'eventuale esistenza all'interno della Società della professionalità richiesta, mediante supporto della U.O. Risorse Umane e Organizzazione, al fine di avviare un'istruttoria interna.
6. All'esito negativo dell'istruttoria circa l'esistenza all'interno della Società della professionalità richiesta, il responsabile del procedimento coadiuvato dalla U.O. Contratti e Gare, provvede alla predisposizione di apposito avviso pubblico di selezione al fine di procedere alla valutazione comparativa di esperti esterni che sarà effettuata da una apposita commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale.

### **Articolo 6.3 — Casistiche specifiche**

SORIS, fermo restando i presupposti di cui ai precedenti articoli, potrà conferire incarichi individuali disciplinati nell'art. 1) in via diretta e senza l'espletamento di procedure comparative nei seguenti casi:

- per prestazioni specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni a specifiche esperienze acquisite (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incarichi professionali di componente di commissioni di gara e Presidente del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del D. Lgs. 36/2023);
- per incarichi relativi ad attività di consulenza da attuarsi con tempistiche ridotte, comunque da motivare in forma scritta e tali da non consentire utilmente l'esperimento di procedure comparative di selezione e per casi di urgenza improcrastinabile, per cause indipendenti da SORIS, tali da compromettere o comunque limitare significativamente l'attività aziendale;

## **Articolo 7**

### **Formalizzazione degli incarichi**

1. Previa adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione al conferimento dell'incarico, si procederà alla stipula, in forma scritta, di un contratto di diritto privato tra le parti.
2. Il contratto deve essere sottoscritto tra le parti prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività.
3. Sono elementi essenziali del contratto di diritto privato:
  - a) la tipologia di incarico;
  - b) la durata del contratto;
  - c) l'indicazione del compenso da corrispondere;
  - d) il pagamento del compenso dovrà essere effettuato, preferibilmente, in un'unica soluzione posticipata – salvo diversa cadenza imposta da motivate esigenze, previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, attestato dal Responsabile della Struttura interessata a conclusione delle attività o periodicamente nel caso di pagamento diversamente cadenzato. Il pagamento del compenso può essere interrotto solo a seguito di esplicita e motivata richiesta del Responsabile della struttura interessata;
  - e) l'eventuale importo relativo a spese per trasferte;
  - f) l'eventuale luogo di espletamento dell'attività;
  - g) l'accettazione da parte del Professionista delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste nel Modello 231 di Soris;
4. Al contratto deve essere allegata, debitamente compilata e sottoscritta dal/dalla prestatore/prestatrice, la relativa dichiarazione ai fini anagrafici, dell'inquadramento fiscale e previdenziale;
5. Il professionista si impegna a rendere la dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
6. Nel contratto dovrà altresì essere specificato che:
  - a) la prestazione dovrà essere eseguita personalmente e senza alcun vincolo di subordinazione;
  - b) non è vietato al/alla contraente svolgere altre attività;
  - c) il/la prestatore/prestatrice d'opera si impegna a garantire il riserbo dei dati e delle informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione della



struttura, a utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto dell'incarico;

d) non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al/alla prestatore/prestatrice, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

7. Prima di affidare un incarico retribuito a dipendente di altra Amministrazione Pubblica è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165.

## **Articolo 8**

### **Obbligo di pubblicazione degli incarichi**

1. Ai sensi dell'art. 15 bis del D. Lgs 14.03.2013, n. 33 l'efficacia dei contratti di cui al presente Regolamento è subordinata alla tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale, del nominativo del/della prestatore/prestatrice d'opera, del relativo *curriculum vitae*, degli estremi del conferimento dell'incarico, dell'oggetto dell'incarico, della ragione dell'incarico e del relativo compenso nonché dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o della titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o dello svolgimento di attività professionali.
2. Tale adempimento costituisce presupposto necessario affinché il contratto di conferimento dell'incarico possa produrre i suoi effetti.

## **Articolo 9**

### **Pubblicità del Regolamento**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure attivate con richiesta di conferimento presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale di SORIS, sezione Società Trasparente.